



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.assicurazioni.stimpf.it e assicurazioni.stimpf.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis*, la Compagnia di assicurazione *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* assicurazioni.stimpf.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta i riferimenti di *omissis*, società iscritta nel RUI, di cui indica il numero di iscrizione *omissis*, il numero di P. IVA *omissis* e l'indirizzo *omissis*; il sito riporta inoltre l'e-mail *omissis* e un numero di telefonia mobile utilizzabile anche per il servizio di messaggistica istantanea (Whatsapp);
- c) il sito *internet* assicurazioni.stimpf.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) con nota *omissis*, l'IVASS ha richiesto all'intermediario *omissis* di riconoscere o disconoscere la titolarità del dominio assicurazioni.stimpf.it, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;
- e) *omissis*, l'intermediario ha disconosciuto la titolarità del sito *omissis*;
- f) *omissis*, l'IVASS ha richiesto all'indirizzo posta elettronica ordinaria *omissis*, presente nella *home page* del sito, informazioni sulla titolarità del sito, sulla sua iscrizione e sul suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro;
- g) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito assicurazioni.stimpf.it è stato registrato in *internet* in data 8/06/2026; è stata

inoltre individuata in Tucows.com la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre il soggetto che lo ha registrato (*Registrant*) è risultato indicato in *omissis* , con indirizzo in *omissis* , riferimenti corrispondenti alla società iscritta nel RUI con n. *omissis* ; è emerso, inoltre, il nominato di *omissis* come amministratore di contatto del dominio, corrispondente al soggetto iscritto nel RUI con n. *omissis* e responsabile dell'attività di intermediazione di *omissis* ;

h) *omissis* , l'IVASS, con nota indirizzata a *omissis* e al relativo intermediario di riferimento *omissis* , iscritto nel RUI con n. *omissis* , ha chiesto informazioni sul sito *internet* assicurazioni.stimpf.it e di rispondere entro 3 (tre) giorni;

i) *omissis*
hanno dichiarato la propria estraneità
rispetto alla registrazione del sito oggetto di indagine

omissis

j) il sito *internet* assicurazioni.stimpf.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, risulta accessibile in *internet* anche digitando il nome a dominio preceduto dall'acronimo *www.* e, alla data odierna, è ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* *www.assicurazioni.stimpf.it* e *assicurazioni.stimpf.it* non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite www.assicurazioni.stimpf.it e assicurazioni.stimpf.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

]